

## XCIII.

## TORNATA DEL 13 MAGGIO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — Commemorazione del senatore Casalis — Parlano il presidente ed il ministro degli affari esteri — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167) — Parlano nella discussione generale, i senatori Carta-Mameli e Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Vigoni Giuseppe e Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

I prefetti delle provincie di Alessandria, Cuneo, Modena, Padova, Novara, Vicenza e Torino, degli *Atti* dei rispettivi Consigli provinciali per gli anni 1901 e 1902;

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, degli *Atti* di quell'Istituto;

Il direttore della R. Scuola navale superiore di Genova, dell'*Annuario scolastico 1902-903*;

Il sindaco di Firenze, degli *Atti* del Consiglio comunale di Firenze per l'anno 1900;

I rettori delle R. Università di Padova, Modena, Pisa, Macerata e Parma, dell'*Annuario scolastico 1902-903* delle rispettive Università;

Il direttore del Banco di Napoli, della *Relazione sulla gestione 1902* di quell'Istituto bancario.

Il direttore del Banco di Sicilia, della *Relazione sulla gestione 1902* di quell'Istituto;

L'onor. deputato Leopoldo Pullè, di una *Commemorazione sul duca Guido Visconti di Modrone*;

L'ing. Girolamo Iacuzzo, di un suo opuscolo dal titolo: *Riforma della legge forestale*;

Il presidente della R. Accademia dei Lincei, dei fascicoli 11 e 12 delle *Notizie degli scavi di antichità*.

L'avv. G. B. Boraggini, di una *Commemorazione del comm. Francesco Pozzo, sindaco di Genova*;

Il prof. Elia Millosevich, di una sua *Commemorazione di Angelo Secchi*;

Il procuratore generale della Corte d'appello di Casale, della *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto giudiziario di quella Corte*;

Il procuratore generale della Corte d'appello

di Napoli, della *Relazione statistica dei lavori compiuti al distretto giudiziario di quella Corte*;

Il senatore Vischi, di una sua pubblicazione intitolata: *La disfida di Barletta*;

Il signor Enrico Celani, di una sua memoria sopra un *Erbario di Gherardo Cibo*, conservato nella R. biblioteca Angelica di Roma;

Il signor conte Giuseppe Grabinski, di un suo opuscolo intitolato: *Il contratto di lavoro*;

Il direttore della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna delle seguenti pubblicazioni:

1. *Annuario scolastico 1901-902 e 1902-03 di quella R. Scuola*;
2. *Programma d'insegnamento*;
3. *Regolamenti*;
4. *Elenco dei laureati dal 1878 al 1902*;
5. *Pubblicazioni del personale insegnante attuale*;

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano, del *Programma dell'anno scolastico 1902-903*;

Il prof. Mario Mandalari, di un suo *Saggio bibliografico sulla letteratura dell'Ateneo di Catania*;

Il presidente della Deputazione provinciale di Firenze, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Rendiconto dei conti dell'anno 1901*;
2. *Bilancio preventivo per il 1903*;
3. *Bilancio preventivo del manicomio di Firenze*;

Il direttore dell'officina deposito riparto e scambio di pubblicazioni ufficiali internazionali di Montevideo, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Messaggio del presidente della repubblica dell'Uruguay all'alta Assemblea generale nell'inaugurazione del secondo periodo della ventunesima legislatura*;
2. *Diario delle Sessioni della Camera dei senatori della repubblica orientale dell'Uruguay. Tom. 76 (1900)*;
3. *Proprietà e tedor, della stessa repubblica, dal 1876 al 1881 inclusivo*;

Il direttore generale della statistica, degli *Annali di statistica febbraio 1902*, degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile*;

Il dott. Carlo Fabbris, di una sua *Memoria per la riforma di una legge che istituì la*

*Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro*;

Il direttore del R. Archivio di Stato in Lucca, di una *Memoria* di quel Regio Archivio;

Il presidente del Consiglio di Stato, dell'*Annuario 1903*, con le notizie statistiche dei lavori compiuti nel 1902 da quel Consiglio;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, della *Relazione del bilancio dell'esercizio del 1902*;

Il prof. Nicola Sponga, di un suo lavoro sulla *Ragioneria di Stato ed ordinamento contabile in scrittura doppia*;

Il presidente del Comitato provinciale per la costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Roma, della *Relazione sulla attendibilità del progetto dell'ingegnere Luigi Naldoni*;

Il presidente dell'Associazione «Patria pro Trieste e Trento», di una *Petizione alla Camera dei deputati per sollecitare dal Governo nazionale la sistemazione dei rapporti territoriali tra l'Italia e l'Austria-Ungheria*;

Il signor conte Carlo Alberto Gerbaix De Sonnaz, del volume 3°, parte 2ª, dei suoi *Studi storici sul Contado di Savoia e Marchesato in Italia*.

#### Commemorazione del senatore Casalis.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Ricevo or ora da Torino l'infausta notizia, che poche ore addietro moriva colà il nostro collega Bartolomeo Casalis.

La carriera politica del Casalis cominciò nel 1848, quando, scoppiata la guerra, disertò l'Ateneo di Torino per arruolarsi volontario dove si combatteva per la libertà e l'indipendenza della patria.

Posate le armi, il nostro Casalis si addottorò in legge, ed appena trentenne fu inviato dal collegio di Caselle a sedere nella Camera Subalpina, nella quale diede prova di singolare attività, che lo pose di un tratto in evidenza, tosto che i destini d'Italia si andavano maturando coll'opera dei migliori suoi figli. Quindi avvenne, che il Casalis andò prima come Consigliere di governo presso Luigi Carlo Farini, Dittatore dell'Emilia, poi al seguito di Agostino Depretis, Prodittatore in Sicilia, nella qualità di suo Capo di Gabinetto, ed inviato finalmente a Napoli in missione, vi rimase in qualità di

adetto ai Gabinetti particolari di Nigra, di Farini e del Principe Eugenio di Savoia Carignano, fino a che fu inviato a governare la Provincia di Avellino, dove si segnalò in singolar modo nella repressione del brigantaggio.

Prefetto successivamente a Catania, Macerata, Genova e Torino, Bartolomeo Casalis tenne più tardi la Direzione generale della pubblica sicurezza, facendo prova di singolare energia; ma, Uomo di combattimento qual esso era, lasciò la carriera appena sentì che l'opera sua non appariva più utile e rispondente alle esigenze del tempo. Laonde si ritrasse a vita privata, quando, venuto il 1880, il Governo del Re lo elevò alla dignità di Senatore.

Io non mi dilungherò a parlare più oltre dei meriti acquistati dal nostro Casalis nella vita pubblica, che gli procurò onori bensì, ma molti avversari e buon numero di fidati amici ad un tempo. Ora egli non è più; ma rimarrà grata memoria di lui, patriota ardente ed amministratore fermo e sicuro.

Sia pace all'anima sua. (*Benissimo*).

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro degli affari esterie* In nome del Governo, che ho l'onore di rappresentare, mi associo al lutto del Senato per la perdita dell'egregio uomo, di cui l'onorevole presidente ha testè pronunziato la commemorazione ed il meritato elogio (*Bene*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le finanze.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno fungere da scrutatori della votazione.

Essi sono i signori senatori Giorgi, Guglielmi e Pucci.

#### Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea ».

Prego il signor senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 167*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale fu testè data lettura. Ha facoltà di parolare, per ordine di iscrizione, il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Se ben rammento, fu Voltaire che un giorno definì il Canada: ghiaccio, orsi e sassi. I fatti provarono che il Canada conteneva qualcos'altro: conteneva i germi, gli elementi di futura prosperità. Oggi l'importante *Dominion* inglese, con 5 milioni e mezzo di abitanti, coi suoi traffici sempre progredienti, coi suoi 39,000 chilometri di ferrovie (noi in Italia ne abbiamo 16,000) e con 7000 navi mercantili, è un paese fiorente.

Taluni fra noi che volevano essere arguti, definirono l'Eritrea: sabbia, sassi e mosche. Le mosche furono uno degli argomenti sussidiari per patrocinare l'abbandono della colonia. Ma anche l'Eritrea contiene qualche cosa d'altro.

L'antiafricanismo in Italia, anni sono, assunse le forme di una vera malattia, e di questa malattia se ne giovarono i partiti. Ricordiamo che, dopo una sconfitta non ingloriosa — perchè se i nostri ufficiali e i nostri soldati non poterono vincere per mala direzione, seppero eroicamente morire — si levò un gran clamore in Italia chiedente la fuga dall'Africa. Sì, la fuga: questo chiedevano i discendenti degli antichi conquistatori del mondo. Si dirà: era una minoranza; ma tra una maggioranza che tace e una minoranza che grida, si fa sentire più la minoranza. E fu allora che furono tolte le rotaie dalle ferrovie, acciò non partissero rinforzi. Noi abbiamo dato in quell'epoca un triste spettacolo all'Europa.

Ora i partigiani antiafricanisti sono indeboliti, ma non domi; tanto vero che pochi mesi or sono abbiamo visto che in una città, la quale è pure patriottica, una turba inqualificabile riuscì ad impedire che si rendesse onoranza ai nostri poveri caduti che combatterono e mori-

rono per il prestigio d'Italia e l'onore della bandiera. Autorità ed oratori se ne dovettero tornare via mogi, mogi: la piazza aveva trionfato.

Ma lasciamo questi tristi ricordi. Pare oggi che sia spuntato il giorno della riabilitazione per la Colonia Eritrea. Si sente ancora qualche voce, ma ormai fioca, che patrocina ancora l'abbandono della Colonia.

Invano l'illustre Schweinfurth, lo Schoeller, il nostro egregio collega, senatore Giuseppe Vigoni, la Commissione Reale del 1891 e il Commissario civile dimostrarono che la Colonia non è quel paese che a taluni piacque dipingere.

Io non riassumerò i giudizi da loro espressi: soltanto mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sopra la seconda relazione del R. Commissario civile, relazione largamente documentata. Essa è ricca di notizie e di apprezzamenti, che giovano a dare una idea chiara del vero stato delle cose. Cotesta elegante relazione prova coi documenti annessi, come — e lo dico altamente — l'onor. Martini abbia governato e governi saggiamente la colonia.

Egli fece visitare l'Eritrea da un uomo di competenza indiscussa, dal dott. Gioli-Bartolommei, il quale stette sei mesi nella Colonia, e fece con rigoroso metodo scientifico e con criteri pratici, molteplici esperimenti di coltura per vedere ciò che la colonia poteva dare. Né basta; l'onor. Martini chiamò agricoltori pratici, e non puramente teorici, per le colture speciali coloniali, e fece sperimentare queste colture in vari punti. E qui dirò, fra parentesi, che la coltura del frumento nella colonia è talmente aumentata, che l'amministrazione militare, la quale quattro anni or sono pagava un ettolitro di farina 52 lire, l'anno passato lo pagò 26,75.

Ma anche più importanti sono i risultati ottenuti dagli esperimenti di coltura propriamente coloniale. Un coltivatore di cotone praticissimo fatto venire dall'Egitto, impiantò campi sperimentali in vari punti. I risultati da esso conseguiti sono riassunti nel seguente brano della Relazione: « Furono intrapresi (gli esperimenti) a Cheren, a Mai Ainè, a Godofelassi, a Adi Ugri e ad Agordat nella zona soggetta alle piogge estive; a Ghinda, a Sabezzame, ad Archico, a Filfil, a Salomonà nella zona che gode delle piogge invernali. Buonissimi i risultati in

Mai Ainè e in Archico, ottimi in Agordat. A Mai Ainè la pianta compie il suo ciclo di vita in circa 20 settimane, raggiunge l'altezza maggiore di un metro, ramificandosi prontamente, cuoprendosi con grande facilità di fiori sulle branche ascellari e caricandosi di capsule enormi, le quali formansi e giungono a maturazione anche dopo la fine delle grandi piogge. Calcolasi che a Mai Ainè si possa avere un raccolto medio di chilogrammi 700 per ettaro. Questi risultati di Mai Ainè sono tanto più notevoli in quanto che poco lungi da quella località si stende, in condizioni uguali o migliori, la pianura di Hazamè, vasta di parecchie decine di migliaia di ettari e, in buona parte, già compresa nel dominio diretto della Colonia ».

« In Archico, sebbene là veramente si abbiano le grandi distese sabbiose che tanto nocquero al buon nome della colonia, il cotone americano, senza speciali cure, dette fino gr. 75 per pianta e in un ettaro possono aversi ventimila piante... Ma dove si ebbero risultati veramente ammirevoli fu ad Agordat; ivi si ottennero prodotti che il direttore di queste colture non si peritò di affermare superiori a quelle che ottengono nelle migliori zone dell'Egitto. Le piante raggiungono l'altezza dei due metri e cadono talvolta al suolo travolte dal peso delle loro bacche, che giungono talora al numero di 120, 130 e più ».

Ora se si pensa che la nostra industria cotoniera spese nel 1902 — come risulta dalla statistica del commercio speciale pubblicata dal Ministero delle finanze — spese, come ho detto, lire 157,491,594 per fornirsi di materia prima, in Egitto e nell'India, — se pensa a ciò, i risultati ottenuti nell'Eritrea farebbero intravedere un avvenire molto lusinghiero per la nostra industria cotoniera, la quale è in continuo sviluppo, e provvedendosi con minor dispendio, potrebbe lottare vantaggiosamente con la industria estera nei grandi mercati di consumo africani e indiani. Però — non parrebbe cosa credibile, ma è vera — a questo risultato pone un impedimento il Governo: i prodotti veri dell'Eritrea, e non i soli prodotti di transito, sono colpiti nei porti dello Stato come fossero prodotti esteri, e stando così le cose, tanto vale far venire il cotone dall'Egitto perchè havvi un risparmio di trasporto.

Su questo punto prego la cortesia dell'onorevole ministro degli esteri di rassicurarmi affermando, se è possibile, che il Governo vorrà d'ora innanzi seguire un altro sistema.

Ciò che si dice del cotone si potrebbe dire del caffè, che nella colonia promette ottima riuscita. Ora entrerò nell'esame del disegno di legge.

L'Eritrea per l'Italia corrisponde a ciò che si chiama colonia della Corona in Inghilterra. Vediamo cosa fa l'Inghilterra, maestra in cose coloniali. Nelle colonie della Corona, l'Inghilterra cerca l'uomo adatto - come del resto fa sempre per ogni pubblico ufficio - lo nomina governatore e gli dà ampi poteri. Rispetta le consuetudini locali e non pretende di introdurre o di promulgare in quei paesi le leggi inglesi, giustamente considerando che sarebbe nocevole applicare leggi fatte per paesi civilissimi, a gente che si trova in condizioni ben diverse. Dunque, lascia ampi poteri al governatore; e il Governo centrale si riserva soltanto il controllo e il diritto di veto.

Con questo disegno di legge si procede altrimenti. Le facoltà del governatore sono ristrettissime. Esso deve ricorrere quasi sempre al Governo centrale. Ora a me pare pericoloso che si voglia governare da Roma, con criteri europei, un paese semi-barbaro. Sapete che accadrà? Sovente il Governo, non sapendo come regolarsi, altro non farà che mettere la sabbia su ciò che avrà in precedenza stabilito il governatore. In sostanza si avrà un'inutile perdita di tempo, un ritardo di 15 o 20 giorni nel provvedere.

Il disegno di legge, che ora esaminiamo, autorizza la pubblicazione dei nostri codici e delle nostre leggi nell'Eritrea con delle opportune modificazioni. Su queste parole: *opportune modificazioni* richiamo l'attenzione del Senato perchè ci dovrò ritornare sopra.

Il progetto lascia soltanto che lo stato personale degli indigeni e le relazioni di diritto privato tra essi, siano regolati secondo le consuetudini locali. E questa è buona disposizione. E del pari disposizione commendevole è quella per la quale il nostro Codice penale non si applica agli indigeni, ma si mantiene in vigore il così detto diritto penale eritreo, convenientemente modificato dal governatore, perchè si capisce che certe pene barbare non si possono infiggere all'ombra della nostra bandiera.

Là, ad un ladro si tagliava una mano, od anche le due mani; e questa barbara pena il Governo d'Italia non può certo permettere.

Ma, in massima, si può affermare che nella Eritrea havvi una coscienza giuridica e morale ben differente della nostra, onde il nostro Codice penale sarebbe assolutamente inadatto.

Il mio vecchio amico, non per età, ma per data di amicizia, il senatore Sonnino, nella sua relazione racconta un fatto al quale ha assistito. Il fatto è questo: Una famiglia di Abissini, famiglia mediocrementemente affezionata, invocò che il capo di essa, il quale era in carcere, ricevesse le *curbasciate*, ma uscisse dal carcere, non già perchè il carcere fosse un soggiorno molto penoso, tutt'altro — per loro era un soggiorno di buon nutrimento e di ozio — ma perchè il padre di famiglia non lavorando, non poteva guadagnare e soccorrere la famiglia.

A questo proposito mi ricordo di un altro fatto caratteristico che lessi 5 o 6 anni fa in un libro sull'Eritrea, libro, se non m'inganno, dell'onor. Martini. Ecco il fatto. I carabinieri avevano arrestato tre indigeni fuori di Massaua e li accompagnavano al carcere. Entrati nell'abitato, una folla di indigeni si avvicinò, ma come vedrete, non per curiosità sola. Nel tragitto, infatti, avvenne che i tre arrestati diventarono cinque, poi otto; e i carabinieri, arrivati alla porta del carcere, dovettero durare non poca fatica per impedire che vi entrassero coloro che non avevano titoli validi per essere ammessi nel soggiorno desiderato. Enotate che nella prigione di Massaua non abbiamo introdotto tutte quelle dolcezze e quelle distrazioni che la filantropia moderna vagheggia per rendere diletta e lieta la vita carceraria ai malfattori. Il giorno in cui ci lasceremo vincere dalle tendenze filantropiche, bisognerà invertire in Africa la missione dei carabinieri e rinforzare la guardia al carcere, non perchè non scappino quelli che ci sono dentro, ma perchè non ce n'entrino degli altri che sono fuori e aspirano ad entrarci. (*Si ride*).

Da questi casi vedete come il concetto della pena sia diverso nella colonia e nella madre patria.

Una importante disposizione è quella riguardante l'accertamento delle terre demaniali di libera disponibilità e la concessione di queste terre. Bisogna che il ministro dica se il Go-

verno vuole colonizzare o no. Se intende colonizzare, può influire fino ad un certo punto, per avviare sin da ora una parte della corrente dei nostri emigranti, che ora varcano l'Atlantico per fecondare terre non nostre. È per noi di supremo interesse, non solo economico, ma anco politico, colonizzare specialmente l'altipiano. Abbiamo colà bisogno di coloni che coltivino e fecondino una terra consacrata da tanto nobile sangue e che essi rimangano italiani e non diventino stranieri dopo due generazioni, ma rimangano sempre italiani di pensiero, di lingua e di cuore.

Il Governo, se intende colonizzare, ha sin da questo momento oltre 100,000 ettari di terreni demaniali disponibili.

Ma perchè la colonizzazione sia possibile, bisogna anzitutto che il Governo si studi di far cessare la trista e ingiusta leggenda alla quale ancora da taluni si presta fede. Come volete che il nostro contadino voglia andare nell'Eritrea della quale ha sentito sempre parlare in modo sì sfavorevole, della quale ha sempre sentito dire che è un paese assolutamente sterile e inabitabile? Occorre che questa ingiusta leggenda cessi.

Ora vengo a un altro argomento di grande importanza: l'istituzione del Consiglio coloniale.

Il Consiglio coloniale è un buon istituto. Esso esiste anche in altri paesi; il nostro Consiglio — secondo il disegno di legge — presenta il vantaggio di essere composto di poche persone, di undici, compreso il presidente, che è il sottosegretario di Stato per gli esteri. Un collegio troppo numeroso farebbe minor bisogno, ed oltre a ciò potrebbe credersi un Parlamentino dell'Eritrea a Roma. In Germania il Consiglio coloniale è composto di 35 persone, noi abbiamo fatto bene e tenerci in un numero più ristretto; ma il nostro Consiglio coloniale, che ha compiti gravissimi e molteplici, trova da una disposizione di questo disegno di legge limitato soverchiamente il tempo, ed è umanamente impossibile che faccia bene. Per esempio, esso è sentito sull'applicazione o modificazione del Codice penale, del Codice di procedura penale, del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di commercio, del Codice sulla marina mercantile; similmente è sentito sopra tutte le leggi che il Governo vuol estendere alla

colonia, e poi sulle norme relative alla ripartizione delle terre demaniali; e tutto questo deve fare in 18 mesi. Ora è evidente che in 18 mesi non è possibile fare tutto cotesto lavoro in modo serio e ponderato.

Si potrà dire che si prorogherà il termine, ma questo non è un buon sistema. So che l'Eritrea è avvezza alle proroghe, ma non si fa una disposizione di legge col preconetto che non si potrà applicare.

Ora vorrei concludere; e parrebbe che la conclusione dovrebbe esser questa: che il mio voto sarà contrario al disegno. Eppure tale non è la conclusione mia. Cotesta è una legge che presenta questa specialità: può essere buona e può essere cattiva. *A priori* non si può dire come sarà. A me sembra mediocre, ma può diventare buona o cattiva secondo che il regolamento sarà buono o cattivo, — secondo che l'applicazione di essa sarà buona o cattiva, perchè la legge si riferisce in tante parti — e delle più importanti — al regolamento. Essa non segna che certe grandi linee; c'è tutto a fare. Ora, se nel regolamento, se nell'applicazione della legge il Governo si ispirerà a larghi ed a pratici criteri, allora questa legge sarà buona, se no, no. Io regolerò il mio voto secondo le dichiarazioni che prego la cortesia dell'onor. ministro degli esteri di fare a questo proposito; e finisco con le parole con le quali il mio egregio amico, senatore Sonnino, cominciò la sua dotta relazione: *Nolite me considerare quod fusca sim...*

La colonia già tanto ingiustamente spregiata a mio avviso (e spero che sia l'avviso del Senato) merita tutte le sollecitudini del Governo e del Paese. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pierantoni.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Signori senatori. Innanzi che io prenda a parlare ho il dovere di rendere vivissime azioni di grazie ai miei colleghi dell'Ufficio centrale che per l'amicizia loro personale e per le tradizioni di cortesia, che sono un prezioso tesoro della nostra Assemblea, mi vollero serbare l'onore immeritato della presidenza, quando una ostinata infermità mi impediva di portare allo studio di cotesto disegno di legge, non corredo di dottrina, ma l'antico amore e l'ar-

dente zelo che mi accesero dagli anni primi a conoscere gli ordinamenti e le questioni coloniali.

Ricordate, onorevoli colleghi, che ai 26 marzo l'onorevole nostro collega, il senatore Giuseppe Vigoni, che fece parte della spedizione di esplorazione comandata dal Matteucci e promossa da vari cittadini milanesi, tra i quali ricordo il Camperio, interrogò l'onorevole ministro degli affari esteri sopra alcuni documenti che erano stati comunicati alle assemblee legislative perchè davano la prova di essersi in gran parte tradite le speranze dell'espansione pacifica della colonia dell'Eritrea per concessioni di territori. L'onorevole collega nel suo discorso accennò ad una verità costituzionale di grave momento, ossia, all'incostituzionalità delle così dette dichiarazioni che delegati inglesi avevano stipulato con delegati italiani. Per esse ufficiali civili cedettero ai primi alcuni territori, prendendo invece una nuova provincia, la Cumana, sterile, devastata dalle razzie e dalla guerra del Tigre, di cui informa il Martini nella sua relazione dotta ed utilissima.

Io chiesi la parola, dopo che l'onorevole ministro degli affari esteri rispose che, reggendo interinalmente quel Ministero, non poteva dare ampie spiegazioni all'interpellante e dichiarai che mi riserbavo di parlare quando questa legge sarebbe recata a discussione.

Oggi dunque io compio il dovere e tratterò in primo luogo questo poderoso argomento. Intendo dimostrare che la tradita osservanza non solamente dei limiti che l'art. 5 dello Statuto pone al potere esecutivo nelle obbligazioni internazionali, ma ben anche la violazione delle due leggi del 22 luglio 1882 e del 1° luglio 1890, che segnarono i poteri delegati ai governatori per stipulare i trattati, recò i gravissimi danni deplorati e creò in pari tempo gravi pericoli. I danni sono irreparabili, perchè le concessioni furono fatte all'Inghilterra, la quale non ascolterebbe reclami. I pericoli si debbono prevenire. Parlo del passato per preservare la patria da nuovi danni, e invocherò esplicita la dichiarazione che il Governo d'ora innanzi si atterrà alla stretta osservanza del Patto Costituzionale e delle leggi organiche della Colonia.

Riprendendo la parola in altra seduta mi permetterò, se l'egregio amico e relatore me lo permetterà, di rispondere al mio onorevole

amico il senatore Carta-Mameli, il quale ha accennato alle speranze, che i risultati della colonizzazione accendono, e in pari tempo ha creduto che la legge in esame contenga molto di nuovo mentre in massima parte la legge ripete il diritto già esistente.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PIERANTONI. Non credo che vi sia fatto personale. Non ho parlato ancora della legge.

La sola cosa di nuovo che la legge contiene è l'istituto di un Consiglio coloniale, che dispensa il Consiglio di Stato, di cui il Mameli è lume ed ornamento, dal dare pareri sopra i decreti reali, con i quali si esercita il potere legislativo nella Colonia, onde i decreti sono efficaci come gli atti del potere legislativo.

Indicherò di poi alcuni provvedimenti che io stimo necessari affinchè la colonia, che si manifesta agricola e commerciale diventi una colonia di popolazione. In questa trattazione ho la certezza morale di meritare la tacita approvazione del mio onorevole collega, che non avrà motivo di chiedere la parola per fatto personale. Infine mi permetterò per l'osservanza di un principio costituzionale di pregare i miei egregi colleghi che abbandonino l'*ordine del giorno* che hanno proposto. Il Senato ha troppo angusti pavimento e pareti per contenere una esposizione degli ordini del giorno che votò e che non furono tenuti in considerazione. Ma io consiglio l'abbandono per un rispetto dell'articolo 74 dello Statuto. Le leggi sottoposte al nostro esame possono andar respinte, emendate o aumentate; ma non è permesso interpretare la legge, che non si vuole correggere, per *ordini del giorno*, perchè le interpretazioni autentiche si deliberano dopo che la legge fu pubblicata e riescì oscura nella sua applicazione, e le interpretazioni debbono essere fatte col concorso dei due rami del Parlamento e della sanzione reale, come tutte le leggi.

Pertanto a sgombrare dalla nebbia questa atmosfera parlamentare indicherò in via preliminare alcuni fatti, che fanno credere nuova questa legge.

Una volta le leggi erano presentate da uomini sapienti che le accompagnavano con amplissimi studi, con statistiche, con notizie storiche e giuridiche. Il metodo osservato dai nostri maestri e dai maggiori uomini di Stato poteva essere ridotto, quando, volendosi aumentare o

correggere un istituto o un diritto vigente, i proponenti avessero fatto un breve riassunto del presente per addimostrare la utilità della riforma.

Invece col proporsi come nuove leggi che sono la riaffermazione del diritto costituito, salvo lievi correzioni e aumenti, si produce questo effetto: illustri colleghi, i quali, dovendo compiere altri doveri, non hanno la possibilità di essere assidui in questa assemblea, o che furono nominati senatori da poco tempo, stimano nuove e poco ponderate sanzioni quelle che sono raccomandate dal lungo tempo e dalla buona esperienza. Io penso che se si fosse richiamato il diritto esistente, molte preoccupazioni ed obiezioni non sarebbero annunciate.

Per esempio, mi basta notare soltanto che mentre si parla con paura di un Codice della Eritrea e di leggi da commettere all'esame del Consiglio degli Undici, credendosi che tutto si debba fare *ex-novo*, io posseggo un Codice dell'Eritrea stampato nel 1892 in Napoli per uso degli italiani che vogliono recarsi nella colonia, il cui esame poteva esser guida alle nostre discussioni, quando il Ministero non ci die' ancora la collezione delle leggi. Mi sia permesso il ricordare ch'io più volte spronai i ministri affinché fosse tradotto il FHATA NEGHEST, codice del diritto religioso e politico dell'Abissinia. Allora soltanto vinsi la lentezza o la pigrizia amministrativa, quando recai in questa assemblea un fascicolo di quel Codice già tradotto in latino dai nostri alleati tedeschi. L'illustre prof. Guidi ebbe il mandato di tradurre quel Codice, ma solamente l'anno scorso fu pubblicato e dato alle biblioteche. Esso andò stampato in due esemplari, l'uno nella lingua amarica, e l'altro nella traduzione italiana, dall'Istituto Orientale di Napoli.

Se voi prendete ad esame, onorevoli colleghi, i lavori che prepararono l'ordinamento della colonia di Assab, la Relazione che presentò tutti gli elementi topografici, storici, religiosi e i principî fondamentali meditati per ottenere l'aumento, a cui la colonia era destinata, vi racconterete l'insegnamento che il ministro che iniziò la espansione coloniale e propose quella legge in un commento, che fu celebrato da tutte le nazioni civili, provvide in gran parte a quello che oggi sembra nuovo, e che fece buon esperimento dal 1882 in appresso.

Dette queste cose, per ritogliere dalla incertezza gli animi dubbiosi che temono le ardite innovazioni, io delibo alcuni degli argomenti accennati.

Stimo necessario un Istituto di un Consiglio che metta in relazione le proposte del governatore coll'esame obbiettivo degli interessi della colonia. Da lungo tempo i Ministeri si compongono per risultanze parlamentari, per confederazioni di gruppi parlamentari, non di rado per simpatie personali, o per la utilità di talune espressioni geografiche; onde spesso diventa ministro di una speciale amministrazione colui che meno conosce la materia alla quale deve attendere. Se nella commedia del Beaumarchais si fece la satira dell'antico regime, che dava gli uffici ai favoriti, anche il governo parlamentare permette nuove censure ed epigrammi. Quindi noi dobbiamo desiderare che accanto agli uomini del momento e delle combinazioni politiche, seggano consulenti che, scevri dalle ambizioni del potere, non segnati alle cadute, che sogliono essere repentine, abbiano volontà e dottrina speciale per servire la patria. La buona scelta di tecnici fornirà ai ministri non ancora sperimentati nella politica, abili nell'esercito, nella marina, nella ingegneria, ma nuovi nella vita parlamentare, quegli indirizzi tecnici positivi, nei quali l'uomo d'ingegno, che siede nel Consiglio della Corona, troverà la soluzione utile tanto al rispetto della tradizione, quanto al graduale progresso delle riforme.

Ed ora tratto la controversia costituzionale. Accade spessissimo che ministri e deputati che vogliono esser certi delle delimitazioni poste tra il potere esecutivo e il potere legislativo, si fermino al solo articolo 5 dello Statuto e leggendo in esso che: *Il Re fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni necessarie, e che i trattati che importassero un onere alla finanza, o variazioni di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere*, ragionino a questo modo: se queste due materie soltanto obbligano a invocare la legge, per le altre è lasciata mano libera al Governo.

Il Senato ricorda che io a viso aperto combattetti questo errore, che ridurrebbe la potestà del Parlamento. In alcune relazioni parlamentari,



in parecchi discorsi, invocai l'autorità dei commentatori dello Statuto italiano, specialmente l'autorità di Pellegrino Rossi, dimostrai che l'articolo 5 dello Statuto fu imitato dalla Costituzione francese corretta nel 1830, ch'esso comanda che il potere esecutivo non debba toccare il legislativo, e dimostrai che tutti i trattati che contengono obbietti legislativi devono essere consentiti dalla Camera. Basta leggere l'articolo 5 delle Disposizioni Generali intorno all'applicazione delle leggi, che ha valore costituzionale e che reca che soltanto la legge posteriore può derogare l'anteriore. Feci la storia degli abusi continuamente fatti dal potere esecutivo contro la ragione parlamentare, deplorando che non si attinga alle piene e pure fonti del diritto positivo. Se fossi Papa manderei oggi la scomunica a certi professori (*risa*) che raccomandano nei loro manualetti l'errore di credere il solo articolo 5 dello Statuto che determina pei trattati l'azione del Governo. Sappiamo noi che tre invece sono le categorie dei trattati che debbono aver effetto per legge.

Io non stancherò il Senato ricordando i voti vostri con i quali l'Assemblea ribadì questa verità costituzionale. Mi basta ricordare la mia Relazione del 17 giugno 1890, sulla dolorosa convenzione di Ucciali, che fu cagione di danno e di vergogna. L'onor. Crispi aveva stipulato una prima convenzione nel 2 maggio 1889, che non sottomise al voto del Parlamento, un'altra ne stipulò al 1° ottobre dello stesso anno. Io col consenso dei colleghi dell'Ufficio Centrale feci richiamare il Governo ai limiti della sua potestà.

Mi basti ricordare tra le altre la lotta sostenuta contro l'onorevole Visconti-Venosta che si ostinava a non presentare all'approvazione delle Camere le Convenzioni dell'Aia: cito a titolo di onore la condotta del ministro Zanardelli, che venuto al potere, riconobbe la verità di ciò che reclamavo: onde presentò alla nostra Assemblea tre disegni di legge che furono approvati: la legge che conferisce agli arbitri internazionali le immunità diplomatiche; la legge che estende il testamento militare ai prigionieri nemici; la legge che dà la franchigia di transito e di dogana ai doni ed ai sussidi che si possono mandare ai feriti e ai prigionieri in tempo di guerra.

Si obietterà forse che il diritto coloniale

variò per i territori coloniali la disposizione statutale. Rispondo al dubbio da me supposto. Quando Francesco Crispi, prese l'*interim* del Ministero degli affari esteri, dopo la strage di Dogali, per consumare la vendetta dei nostri soldati trucidati, sognò un impero coloniale. Venne a chiedere al Parlamento una legge, che estendesse ai maggiori possedimenti contigui ad Assab, la legge Mancini del 22 luglio 1882 con lievissime modificazioni.

Quella legge riaffermò i cardini fondamentali del nostro diritto coloniale, che tuttora perdura. Quali essi sono? Ho sotto gli occhi il sapiente lavoro di P. S. Mancini, che fu largamente studiato, sulla legislazione straniera. Quell'uomo di Stato dimostrò come fosse impossibile all'Italia di trarre esempio da quel movimento coloniale, che durò dal sec. XIV fino al sec. XVIII. L'uomo che condusse innanzi le esplorazioni coloniali e che da Assab giunse fino a Massaua e ai suoi dintorni, espose i sistemi moderni di ordinamento coloniale vigenti presso gli olandesi, i francesi e gli inglesi, i quali ultimi hanno tre sistemi distinti oltre l'ordinamento specialissimo dell'India dove vi sono vice-reami e principati. Nella impossibilità di trovare un tipo unico di ordinamento richiamò l'attenzione del Parlamento sopra due punti estremi, che segnano il principio e la fine della varietà dei sistemi indicati. Taluni popoli colonizzatori vorrebbero ridurre sollecitamente le genti nuove, poco civili, diverse per lingue, per religioni, per costumi, per razza, per colore, alla osservanza del diritto nazionale. Tale pretensione è impossibile, assurda, provocatrice di disordini. Basta solo pensare che i negri, anche fatti cristiani, diffidando dei bianchi usano dire: « Il diavolo poi non è tanto bianco quanto si crede ». (*Si ride*).

*Una voce.* Nero...

PIERANTONI. Bianco, perchè sono i negri che parlano e che si fingono un diavolo ad immagine nostra. Chi non ha letto quanto si scrisse sull'Africa o non vi pose i piedi, non mi interrompa. Dall'altro lato, vi sono popoli che vorrebbero lasciar persistere le colonie colle loro consuetudini, colle loro leggi, colle loro superstizioni, e non agire in nessun modo per introdurre civiltà, progresso di ordinamenti, volendo semplici colonie di sfruttamento.

Tra questi due opposti sistemi il Mancini raccomandò un sistema medio. Quando si vuole

avviare una emigrazione in paese, che non sia quello segnato dai confini delle Alpi e dei mari bisogna assolutamente studiare la conciliazione del diritto degli indigeni col diritto proprio di ciascun cittadino italiano. Arduo, difficile lavoro da compiersi con prudenza, con abnegazione. Pur seguendo questo sistema il Ministro proponente, sopra l'esempio di tutte le nazioni colonizzatrici, delle legislazioni con le quali gl'Inglese e altri popoli combinarono la coesistenza del diritto musulmano col diritto europeo, dovette proporre come base fondamentale dell'azione del Governo la delegazione al potere esecutivo della potestà di fare per Decreti Reali le leggi che debbono ricercare la coesistenza giuridica di tribù diverse per razze, per il clima, per l'ordinamento della famiglia, per le credenze, le superstizioni religiose e per le lingue. Si volle rispettato il diritto penale indigeno in gran parte. Sorse la necessità di introdurre nuove disposizioni perchè vivendo le razze sottoposte alla signoria italiana in una degenerazione di antico incivilimento, le nuove proli, a poco a poco possano essere iniziate alla nostra civiltà e alla fine acquistare la nostra nazionalità. Per dare un esempio, dico che nel collegio militare di Roma vi è un giovane abissino che porta il cognome di un ufficiale che lo raccolse, il Mondella, il quale è uno dei più intelligenti della scuola, assai ben amato dai colleghi.

Quel ministro iniziatore della espansione coloniale die' questo monito: che la patria e il Governo non dovevano consentire la fondazione di compagnie privilegiate sull'esempio olandese della Compagnia delle Indie orientali la prima che sorse nel 1602. Tali Società più potenti di molti principi, fondate pel commercio, costituite sul monopolio, subordinate tutte a questo scopo unico, trascuravano ogni altro ufficio di governo civile, purchè le colonie rendessero e pagassero. Per tale ragione io fui il solo oratore che a viso aperto combattei la legge per la Società commerciale del Benadir.

Dimostrai che si voleva da quella Società l'impossibile e che con un milione non si fa nulla. Il nostro presidente spesso nei suoi discorsi parlamentari diceva che non si fanno le nozze coi fichi secchi.

Non intendo ripetere quanto dissi. Che si pretende nella periferia di dieci miglia marittime oltre le quali s'incontrano quelle popola-

zioni feroci spinte dall'odio mussulmano. Il Corano comanda in alcuni versetti di estirpare gli infedeli. Quando si consentono cose condannate dalla storia si preparano danni alla patria. Oggi una preoccupazione agita le menti. Voleva inoltre l'onorevole ministro proponente che la colonia fosse innanzi tutto pacifica, agricola e commerciale, e che gl'Italiani si astenessero dal mandare governatori militari. Gli uomini di guerra non possono non volere la guerra, hanno il sentimento dell'onore militare, l'amore della vittoria da dare alla bandiera; hanno il torto di applicare tali sentimenti contro le orde e le tribù che fanno incursioni e rapine. Gl'Inglese si conducono altrimenti nella guerra contro i ladroni, contro le razze quasi selvaggie.

Ed io, se alcune lettere non contenessero apprezzamenti non favorevoli su altri postulanti di quel tempo potrei rendere pubbliche quelle del cardinale Massaia, che, come voi sapete, fu colui che sin dal 1856 primo propose a Vittorio Emanuele Re di Sardegna, di cercare paraggi e stazioni commerciali nel mar Rosso quando si aspettava l'apertura dell'istmo di Suez.

Quell'illustre uomo rispose al ministro del suo amato Re che lo aveva richiesto d'informazione di preferire Antonio Cecchi ad ogni altro. (*Bene*).

Ricordate queste regole fondamentali della colonizzazione, esamino ora una parte dell'articolo 2 della legge luglio 1889, che fu ripetuto nella legge del 1890 e che tuttora impera. Il comma di detto articolo reca fra le potestà date al Governo di *stipulare coi Sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio e di stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana*. Il ministro Mancini spiegò la ragione di questa sanzione in questi termini. Questa potestà, scrisse, *già sarebbe per effetto dello Statuto del Regno compito normale del Governo; importava nondimeno farne oggetto di espressa clausola nel disegno di legge acciò apparisca già data in certo modo*, ANTICIPATA APPROVAZIONE A QUEI LIEVI ONERI FINANZIARI *che potessero derivare da quei patti di BUON VICINATO e di reciproca agevolezza*. Si andava in quel tempo studiando l'ordinamento dello Stato del Congo, si facevano voti per fissare le regole, con le quali il trattato di Berlino, in cui la mente italiana altamente si distinse per proposte di ragione internazionale, doveva dare alle nazioni

modo alla espansione coloniale senza guerre europee.

Nel pensiero della espansione coloniale il sommo giurista preveniva gli accordi detti d'*hinterland*, e i protettorati. La prima volta che la parola *hinterland* fu pronunciata nelle assemblee politiche non era compresa dal maggior numero. Fu di poi spiegata con la frase *zona d'influenza*, parola morbosa. (*Ilarità*).

MORIN, ministro degli affari esteri. È nella legge del 1890?

PIERANTONI. La legge del 1° luglio 1890 riprodusse la sanzione della legge 22 luglio 1882, onorevole signor ministro. Infatti all'art. 2 si legge: *di stipulare coi Sovrani, capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia*. La sola variazione che si riscontra è questa. La legge, che prese nome dal Mancini, reca *Sovrani o capi delle prossime regioni*; il Crispi, sognando un impero africano, per conquiste e protettorati aggiunse alle parole *REGIONI PROSSIME ai confini*, anche o *FINITIME*, che è del pari. Questa aggiunta fu anche una inutile innovazione fatta per darsi l'aria di emendare, perchè *finitimo* vale anche *vicino*.

Non voglio ripetere cose che il Senato conosce: la storia delle arti della diplomazia con le quali i popoli europei e americani, con doni di organetti, di fucili, di conterie, col dono di qualche uniforme vecchio e il patto di pensioni, sono usate a vincere le ritrosie dei soldani. Sopra tutti gli altri popoli gl'Inglesi hanno sempre saputo con *auro loquenti* ottenere tutto. Quando si stipularono i protettorati, la Camera e il Senato votarono le indennità annuali.

L'*hinterland*, sappiamo che cosa valga. È il contratto dei forti che agognano di toccare le terre altrui. Le potenze colonizzatrici per evitare dissidi e contestazioni stabiliscono le *sphere d'influenza*, cioè talune linee, nelle quali ciascuna di esse cerca di far sudditi i popoli barbari, e dall'altro lato reciprocamente si impegnano a non farsi concorrenza.

Queste convenzioni mi rappresentano alla mente un episodio che avvenne in Napoli presso lo sbarco delle navi. Scesero da un postale due tunisini. Due guide o fattorini si accostarono ai viaggiatori per offrirsi da ciceroni. L'un disse all'altro: Tu *succhiati* Mamhet e io *succhiero*

Ali (*ilarità*). Innalzate a potenza maggiore questa volgare proposta, e intenderete i fini delle così dette *zone di influenza*.

Ora è manifesto che lo Statuto e le leggi speciali, che regolarono la coesistenza del diritto coloniale con l'azione del Governo rappresentativo, non consentirono che si possa recare varietà al territorio dello Stato (e i possedimenti coloniali sono territori di Stato) senza il consenso delle Camere legislative (*Bene*).

Nel tempo in cui si iniziò la fortuna coloniale italiana, sedevano legislatori eminenti patrioti che esortavano il Governo e gli davano consigli.

Ricordo a titolo di onore il Cavalletto, eroico cittadino che fu nostro collega. Egli raccomandò l'istituzione tanto importante dei dragomanni, ovvero interpreti, assai difficile a trovarsi, tanto che i Commissari dell'Eritrea amministrano giustizia a quelle popolazioni e ne ascoltano i reclami mediante interpreti locali. Allora si pensava di utilizzare la Scuola Asiatica orientale di Napoli che ha 120 mila lire di rendita. Il sapiente pensiero, anche da me caldeggiato, fu impedito da una lite che gli amministratori dell'Istituto Cinese sollevarono e dalla sottomissione di quella scuola al Ministero della pubblica istruzione, terminato il lungo litigio.

La legge Mancini, e numerosi *Libri verdi*, frequentemente presentati alle Camere, spiegavano in qual modo si dovesse intendere la codificazione coloniale. Anche le discussioni parlamentari istruiscono.

Se qualcuno vuol consultare documenti, legga i discorsi del nostro compianto collega il senatore Caracciolo, quelli del Pantaleoni, le amplissime risposte date dal ministro nelle due assemblee. Il Governo dichiarò e fece menzionare nell'art. 4 della legge l'applicazione nel territorio coloniale dei Codici e delle leggi italiane per i rapporti di cittadinanza, di famiglia, di stato civile e di successione e di quanto non era derogato con speciali norme legislative ed amministrative. Per le popolazioni indigene si sanzionò il rispetto delle loro credenze e pratiche religiose, che i rapporti di famiglia, di matrimoni, le successioni, e tutto il diritto privato fossero regolati dalla legislazione consuetudinaria quando però quelle legislazioni non si apponessero alla morale universale, all'ordine pubblico, nè fosse ad esse derogato da espresse disposizioni.

Venne l'ora, per me e per altri tormentosa, delle maggiori espansioni coloniali. Le stragi degli esploratori furono sempre occasione di vendette militari che addussero occupazioni ed espansioni territoriali.

Un drappello di truppa partì da Napoli il 5 febbraio 1885 sul *Gottardo*, e compì l'occupazione di Massaua. Il senatore Vitelleschi, che non ho il piacere di vedere in quest'aula, manifestò il pensiero lungamente ripetuto nelle opere e nelle relazioni dei nostri esploratori, raccomandato dalla Società geografica e dalla stampa divulgato, cioè che si prendesse l'Harrar. Ricorderò la stazione del celebrato Antinori, la lunga dimora che vi fece, i viaggi fortunosi del Chiarini, la prigionia del Cecchi, di Bianchi e di tanti altri.

Il ministro rispose in questi precisi termini: « Sono in grado di dichiarare che di quel territorio noi abbiamo fatto oggetto di studi accurati ed altrettanto facciamo di tutti quei territori adiacenti che possano offrire alle nostre speranze commerciali e colonizzatrici CAMPO E SEDE OPPORTUNA. Posso aggiungere di più che siamo in questo momento alquanto commossi dalle notizie che ci giungono da quel vasto e fertile territorio dell'Harrar, dove industriali e commercianti italiani che vi si trovano stabiliti, non sono più tranquilli e sicuri, perchè la numerosa guarnigione egiziana, che finora vi teneva l'ordine e la quiete, in massima parte si è ritirata ».

Che dicevano queste parole? Sono assai chiare. Correano accordi tra il ministro Mancini, il Gladstone e lord Grenville per ottenere il consenso inglese che il nostro Governo da Zeila si avviasse ad occupare l'Harrar, la terra promessa della nostra espansione agricola e commerciale. Vi erano difficoltà che il mio amico l'onorevole Adamoli deve sapere. Benedetto Cairoli aveva trovato molta opposizione ad assicurare all'Italia il possesso di Assab. Quando lo voleva per la patria acquistare dal Rubattino, Lord Rosebery sostenne a spada tratta il diritto degli Egiziani e della Turchia a riprendere quella posizione.

Qui cade l'opportunità di fare una rivelazione, per quanto io sia alieno dal parlare dell'opermia. Io fui mandato a Londra perchè il ministro, stimando prossima la caduta del Ministero liberale, e conoscendo l'animo dei conservatori,

i *tory*, bramava di ottenere il consenso del Governo inglese all'occupazione dell'Harrar. I diplomatici, (potrei invocare la testimonianza di quelli che hanno seggio in questa Assemblea) non possono dire ai ministri stranieri come i trappisti ai loro fratelli « ricordiamoci che dobbiamo morire », (*ilarità*). Essi sono ossequiosi coi Ministri politicamente moribondi, che vorrebbero vivi dopo che li ebbero sperimentati benevoli verso il Governo, che rappresentano.

Il conte Nigra scriveva di non poter richiedere il desiderato consenso esponendo la preoccupazione di una crisi politica. Altrimenti poteva parlare un uomo parlamentare, intimamente legato al Ministero. Ecco la ragione, per cui obbedii alla volontà paterna. Ero a Parigi; mi comandò di andare a Londra. In Londra io ottenni il consenso; fu dato ordine al colonnello Leitenitz di tenersi pronto per partire. In questo mentre sorse nella Camera elettiva una discussione parlamentare delle più strane. Le nostre truppe avevano occupato Archico ed il ministro diceva che Massaua era il centro del nostro raggio di occupazione.

Nella pubblica votazione il Ministero ebbe 147 voti favorevoli; una congiura dell'urna diede per risultato un solo voto di maggioranza!

Questo fatto, onor. Carta-Mameli, segnò una triste ora della vita parlamentare italiana. La stampa delle nazioni civili biasimò la occulta perfidia. Il ministro Mancini diede le dimissioni. Non valsero esortazioni a farlo rimanere nel Consiglio della Corona. Se ne ritrasse, contento però di aver fatto il suo dovere e di avere iniziato una impresa che ora trova aderenti coloro che tanto dolore recarono a quell'uomo, tanto ricco di cuore, quanto di mente.

Siede in questa assemblea un collega che ha dedicato grande cura a studiare la storia contemporanea, il senatore Chiala, che vedo con piacere ritornato ai nostri lavori. Egli scrisse che l'onor. Mancini « abbandonava il Ministero lasciando in condizioni tranquille e sicure il territorio occupato, e che, mediante la missione Ferrari, aveva dissipato nell'animo del Negus le sinistre impressioni che aveva cagionata la occupazione di Massaua, che le missioni del Ferrari e dell'Antonelli avevano di molto agevolato lo stabilimento di relazioni amichevoli con la regione meno inci-

vile dell'Africa centrale. » Quel ministro aveva proposto una legge per un cavo sottomarino

Ora io non rifarò la storia dolente dei fatti che condussero il nostro paese alle sventure africane, comuni pertanto a quasi tutte le nazioni che vogliono troppo osare.

Il ministro Robilant, tanto festeggiato dalla destra parlamentare, stimò un valore da trascurare la questione coloniale. La strage di Dogali diede l'ambito potere al Crispi. Appena egli prese l'*interim* del Ministero, presentò la legge che, come ho detto, imitò quella del luglio 1882.

Occorreva qualche correzione, bisognava togliere la parola Assab e dire quella maggiore dell'Eritrea. La legge Mancini prometteva una relazione biennale, la legge riaffermata promise una relazione annuale al Parlamento.

Fu relatore di quel progetto il fratello del nostro relatore, l'onor. deputato Sidney Sonnino, che approvò la legge, e volle modificare nei poteri conferiti al Governo quello di contrarre prestiti e accendere debiti, il cui servizio d'interessi o di rimborso sia a carico del bilancio coloniale quando il rimborso totale oltrepassi il termine di cinque esercizi dalla data dello impegno preso. Le facoltà concesse al Governo duravano fino al 31 dicembre 1899.

L'onor. Crispi volle fare svolgere l'ardente idea di un Impero coloniale mediante l'alleanza con Menelik, lo riconobbe Re dei Re, stipulò con lui una convenzione il 1° maggio ad Ucciali ratificata a Napoli, altra maggiore ne stipulò il 1° ottobre. La prima convenzione non era stata approvata dalle Camere legislative. Io fui relatore di questo secondo doloroso patto. Raccolgendo l'animo di molti senatori, alcuni viventi, altri defunti, dimostrai nella relazione che l'onor. Crispi si era posto fuori il diritto costituzionale e il diritto coloniale, perchè si era arbitrato di fare trattati diversi da quelli contemplati nell'art. 2 della legge 1° luglio 1890, senza sottometerli all'approvazione del Parlamento, trattati recanti aumento e variazioni di territorio. Ebbi con me consenzienti i membri dell'Ufficio centrale, l'espertissimo Artom, il Maiorana-Calatabiano, il Tittoni e il Malusardi, per richiamare il ministro alla osservanza delle norme costituzionali delle quali ho parlato, nel trattato 1° ottobre che disse *addizionale*.

Nella relazione presentata in Senato ai 17 giugno 1889 su questa Convenzione fra l'Italia e l'E-

tiopia visto che essa compiva e in parte modificava il trattato del 2 maggio 1889, in nome dell'UFFICIO CENTRALE feci lo studio di due questioni: ricercai se fosse nella podestà del Parlamento di dare approvazione al precedente trattato; e se con l'approvazione si potesse correggere un FATTO ANORMALE ASSAI BREVE TEMPO DURATO. Esaminai gli articoli del trattato 2 maggio, e avendo dimostrato che contenevano uffici di protezione e concessione di servizi a favore di un Re straniero conchiusi che occorreva il consenso del Parlamento. Il trattato poneva la zecca al servizio del Re dei Re di Etiopia, gli dava la protezione della diplomazia nostra, gli aveva procurato un prestito di due milioni con la Banca Nazionale, garantito dal reddito della dogana di Harrar.

Si conobbe l'uso che si fece di quei danari dati a mutuo. Si comprarono i fucili di scarto, quelli che erano stati presi nella capitolazione dell'esercito pontificio ai 20 settembre 1870. Lo credereste? Uno spagnuolo, cavaliere di cappa e spada ha scritto che il dito di Dio ispirò Menelik a comprare i fucili degli eroi del Papato usati a punire i soldati italiani. Abberrazione, ipocrisia, mancanza di un vero sentimento religioso. (*Bene!*).

In quella Relazione, per lo studio fatto dei migliori scrittori sopra l'Africa, per le informazioni avute dal Cecchi, scrissi come fosse imprudente l'affidarsi all'amicizia di Menelik. Taluni avevano preveduto un successore che avrebbe potuto diventare infesto a noi; io prevedi i casi assai frequenti di sedizioni, di usurpazioni militari e la ripresa delle guerre feudali. Io scrissi: « L'impero etiopico, spezzato in piccoli regni e feudi, smise l'antico splendore, l'antica civiltà. L'aristocrazia abissina, prima rese principati autonomi lo Scioa, l'Asmara, il Tigrè, poi suddivise le provincie di questi principati in molti feudi minori. Il militarismo, ferace di gravi rivolte, produce in Abissinia guerre continue che hanno molta immagine con la storia del nostro medio evo ». Il Cecchi aveva scritto nel capitolo XVIII della sua opera, *Il governo in Abissinia*: « Allo stesso modo che nella storia del nostro feudalismo troviamo re ribelli all'imperatore, principi ribelli ai re, e così via parlando, accade frequentemente nell'Abissinia, che qualche re si manifesti ostile all'imperatore, qualche ras, proprio Degjasmacc, al ras dal quale di-

pende, e resta anche punito, attese le condizioni del paese e le difficoltà che incontra l'imperatore o il re o il ras a domare la rivolta ».

Le guerre fra gli etiopi e i musulmani, l'invasione dei Galla nell'Abissinia e l'arte diplomatica, che trasse i ras ribelli ad ottenere il supremo impero di Negus Neghest con l'aiuto straniero, furono i fatti da me indicati. Erano cagione di grande responsabilità per il Governo gli aiuti pecuniari dati al fine di fare accrescere le armi e i modi di guerreggiare. Quindi come relatore io concludeva scrivendo: *L'Italia ebbe altri ideali di giustizia; Dio voglia che possa conservarli intatti perchè recenti casi fanno dubitare della possibilità di questo augurio.*

Venne l'ora triste della espiazione, la necessità di una guerra provocata con grande imprudenza. Nel discorso 24 marzo 1896 sulla legge per cui il Governo chiese un assegno di venti milioni per la guerra, tra i due opposti pareri di coloro che volevano lo sgombrò immediato dei territori e di altri che volevano la conquista di tutta l'Abissinia, io raccomandai il ritorno alla « *espansione coloniale limitata, prudente, temperata, conforme all'indole delle colonie moderne e alla utilità economica che noi in un TEMPO ASSAI REMOTO NE POTREMO AVERE restaurando le forze economiche* ».

La bellissima Relazione del Martini che io vidi con piacere nominato governatore, perchè egli che fu uno dei più ostinati anti-africanisti, poscia diventò un gran convertito sulla via dell'Eritrea, nel capitolo in cui tratta delle condizioni politiche della Colonia ne ricorda che nel febbraio 1901 dejak Makonnen invase e raziò la Colonia; ricorda le prede fatte, gli schiavi catturati e narra che l'ordine fu ripristinato soltanto quando ottenne il consenso del Negus Neghesti di potere entrare nei confini dell'Abissinia e punire i colpevoli.

Ora, voi lo sapete, esistono diversi pretendenti alla successione di Menelik, e, facciamo attenzione di un fatto. Antico è il desiderio dei Re di ottenere l'aiuto dei preti, ma i preti di quei paesi non consacrarono Imperatore Menelik.

Si commise l'imprudenza, nelle marcie militari, di toccare Adua, che non è la città santa, ma è la città della mano-morta religiosa, la ricchezza di tutti i preti, i quali, a qualunque religione appartengano, prendono sempre e non

rendono mai. (*Bene*). Queste furono le avvertenze da me date, questo fu il richiamo alla onesta osservanza dell'art. 5 dello Statuto posto in relazione coll'art. 1 della legge sopra l'Eritrea. Qui mi permetta il mio onorevole amico Giorgio Sonnino che io gli dica, che in un sol punto sono dissidente da lui: quando colla sua docile penna scrisse che *errammo tutti perchè impreparati*. Non so quali furono gli errori ch'egli commise. (*Risa*). Il Senato non ha responsabilità nelle sventure della politica africana.

Presto la storia, Nemesi implacabile, tribunale degli uomini di Stato e delle nazioni, condannò la superbia di chi credette che nelle forme presenti politiche l'audacia e l'assoluta volontà potevano imporsi. La guerra costò cinquecento milioni, addusse danni gravissimi. Fu stipulata la pace coll'Eritrea e la restituzione di territori. Il territorio ridotto rimase sotto l'impero della legge del 1° luglio 1900, ripetizione, lo ripeto, della legge del 1882; onde si rassicurino gli animi dubbiosi pensando che la legge attuale poco contiene di nuovo.

Io non ripeterò ciò che disse il nostro egregio collega Giuseppe Vigoni sulla bontà delle terre restituite. Invece esaminerò i brevi documenti diplomatici che l'onorevole Prinetti presentò alla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1902.

Quali prove essi offrono? Ai 7 dicembre 1898 fu dal Regio commissario civile del Re e dal governatore di Suakim determinato il confine egiziano ed italiano a nord della colonia Eritrea.

Al 10 luglio 1900, il valoroso capitano Ciccodicola, come rappresentante il Re d'Italia in Etiopia e re Menelick regolarono la questione di frontiera rimasta aperta dalla conclusione del trattato di pace nel 1897. Una carta geografica dimostra alla scala di 1,000,000, il confine tra l'Eritrea e l'Etiopia.

I confini stabiliti per il trattato di pace del 1900 e per accordi con l'Inghilterra erano intangibili: i territori che erano in quella zona erano territori dello Stato italiano. Pertanto, o signori, appresi due cose altamente dolorose nell'esame dei documenti.

Il Governo autorizzò il capitano Ciccodicola a stipulare nell'articolo 2 della delimitazione di frontiera, l'obbligo per il Governo italiano di non vendere, nè cedere ad altra potenza il ter-

ritorio compreso in una linea proposta dal Menelick al maggiore Nerazzini nel 1897.

Patto così umile doveva essere consentito dai governanti italiani? Vinco lo sdegno mio. (*Bene*). Continuerò.

Muta la scena! Siamo in Roma ai 22 novembre 1901. Sopra un foglio di carta intitolata: *Dichiarazione relativa alla sistemazione del confine eritreo-sudanese-etiopico*, il Martini, il Ciccodicola, assistiti da due ufficiali del Ministero degli esteri, e tre delegati inglesi convennero, che per completare la delimitazione della frontiera, una grande linea di territorio, già riconosciuto dominio italiano, si desse all'Inghilterra. L'agente italiano e l'agente inglese s'impegnarono di far ottenere all'Italia una zona di territorio che comprendesse tutta la tribù dei Cumana fino al Mareb.

Si dirà che si fece una rettificazione di frontiera, ma per dire ciò bisogna perfino disdire quello che hanno scritto gli stipulanti. Quel foglio non è un protocollo, perchè i protocolli li stipulano i diplomatici autorizzati. La dichiarazione relativa alla completa determinazione della frontiera, non ratificata da ministri, reca queste testuali parole: *in compenso di questa estensione del confine etiopico si adopreranno per ottenere da Menelik la cessione all'est della linea Iodluc-Maniteb di una zona di territorio che comprende tutta la tribù Cumana*. I delegati aggiungono: *se i predetti negoziati dopo un ragionevole lasso di tempo non fossero coronati da successo, le trattative saranno riprese in Roma*.

Da ultimo fu stipulato: *fino a che non sia intervenuto il consenso dell'Imperatore di Etiopia, sull'accomodamento contemplato nella presente dichiarazione, questa dovrà rimanere segreta*. (*Sensazione*). E questo protocollo deve rimanere segreto fino a quando non avremo ottenuto il consenso di Menelik.

L'articolo 5 dello Statuto, che comanda che le variazioni di territorio non si possono più fare senza il consenso dei due rami del Parlamento, non fu osservato.

È questo adunque, ben studiato, un progetto di permuta tra due parti, che si obbligano di invocare il consenso di un terzo. Non si sa se il consenso fu ottenuto. Quindi il trattato è obbligatorio, e non è compiuto. Non è lecita variazione di territorio dello Stato senza una legge.

Io guardo in viso a coloro che sedendo in

quest'aula furono compagni miei nel pubblico insegnamento. Dicano essi: si può permettere le variazioni di territorio non consentite dallo Stato? La fierezza dei popoli a mantenere alto il dominio dello Stato e la volontà delle nazioni, sole competenti a cedere territori, furono tali che i francesi sono ancora orgogliosi della resistenza che Francesco I fece alla cessione della Borgogna che aveva pattuita a prezzo della sua libertà. Io potrei leggere qui pagine degli uomini più ben voluti da quella parte della Camera (Destra). Potrei citare il nostro rimpianto amico, il prof. Palma, che nel trattato di Diritto costituzionale esclude la possibilità di concessioni o promesse o fatte così arbitrariamente. Ed io aggiungo che l'Italia, la quale, come disse il barone Ricasoli, ha terre da recuperare ma non da barattare, deve vigilare attenta e procedere lentamente e con onore nello acquisto delle terre che non sieno connazionali. (*Bene*).

Le colonie, o signori, le fanno i popoli che hanno eccesso di capitali, e noi, non ci illudiamo, siamo ancora col corso forzoso, con un sistema di tasse gravoso e con l'atroce spettacolo di popolazioni che insorgono per fame, chiedendo pane ed offrendo lavoro. Altra volta si poneva in uso la repressione violenta. Oggi abbiamo consiglieri della Corona, che nel Parlamento deplorano la condizione dei poveri infelici torturati dalla miseria. Noi sappiamo che conviene cercare le colonie quando vi sia eccesso di produzione, noi questo eccesso per ora non lo abbiamo. È vero che con la denuncia del trattato di commercio che fece la Francia e col sistema di protezionismo, l'aggio che salì fino al 14 per cento, permise alle industrie di svolgersi e di formarsi. Noi però non abbiamo possibilità di lottare con gli Inglesi e con gli altri popoli che da tanto tempo lavorano.

Che dite voi di un altro fatto, che si raccoglie da altro documento? Il Martini benchè una legge avesse riconosciuto il protettorato su Beilul, con suo decreto, autorizzato dal Governo centrale, incorporò il protettorato, violando lo Statuto, l'articolo 4 della legge 1° luglio 1890 e la legge speciale, la quale aveva assegnato il sussidio al Soldano, e la legge del bilancio, che aveva stanziata la remunerazione. Io dimostrerò che da questa legge esce esclusa la possibilità di fatti simiglianti. Per fare della colonia Eritrea una colonia di popolazione con-

viene che gli italiani e gli stranieri sappiano che l'Italia è sicura del possesso del territorio da colonizzare.

Ringrazio i colleghi dell'attenzione con la quale mi ascoltarono e prendo argomento da quanto ho lungamente detto per dire ai ministri: Io fui lungamente zelante, ostinato a parlare in difesa delle libere istituzioni, de' principî certissimi del nostro diritto pubblico. Voi lo sapete, onor. Morin, questo sentimento del dovere, la fede ostinata nel giuramento di salvare le istituzioni contro l'empirismo e la baldanza dei ministri mi recarono dolori che accolsi come il tesoro della mia coscienza per soddisfazione della mia vita morale. Persisterò in questi sentimenti nella certezza che la vittoria è promessa alla ragione. (*Bene*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un membro nella Commissione di finanze.

Prego i signori senatori sorteggiati come scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge sull'ordinamento della colonia Eritrea.

Ha facoltà di parlare il senatore Giuseppe Vigoni.

VIGONI GIUSEPPE. Io sono davvero mortificato di parlare dopo l'eloquentissimo discorso del collega Pierantoni. Io non potrò certamente parlare con altrettanta dottrina, e non mi dilungherò in tante narrazioni di dettaglio sulla storia della nostra colonizzazione in Eritrea, ma voglio sperare che i miei colleghi saranno tanto benevoli da tollerare che io faccia qualche osservazione pratica sulla legge che ci è presente.

Leggendo la relazione, io mi sono profondamente confortato nel vedere che il Governo pensava, come è detto nell'intestazione della legge, ad un ordinamento della colonia nel senso di tutelarne l'incremento, e ad una maggior speditezza e semplicità nella sua amministrazione; ma devo anche confessare che sono stato un pochino disilluso, passando alla lettura della legge, nel vedere che all'incremento

della colonia essa proprio non provvede, mentre al suo ordinamento provvede in modo che, secondo me, ne rende molto più complicato l'ingranaggio burocratico.

Io non faccio colpa, nè censura agli egregi componenti della Commissione parlamentare e del Senato, dei quali riconosco tutta l'autorità e la competenza; anzi io credo che, se essi fossero stati dal Ministero incaricati di studiare un progetto di legge per l'ordinamento e per lo sviluppo della colonia, avrebbero compilato un progetto molto, ma molto diverso da quello che ci è presentato.

Evidentemente, come succede in tutte queste circostanze, per riguardi doverosi più che utili, non hanno osato cambiare il piatto loro presentato, hanno riveduta la legge, l'hanno in qualche modo leggermente modificata con aggiunte e suggerimenti contenuti nella relazione, ma sono nell'intima convinzione che il lavoro elaborato del ministro non corrisponde alle loro convinzioni, nè alle loro aspirazioni.

Il progetto infatti tocca provvedimenti giudiziari e risolve alcune norme amministrative, secondo me, però, tutt'altro che semplificandone l'applicazione, anzi rendendone più complesso l'ingranaggio, ma non contiene un solo provvedimento di carattere pratico, utile, atto allo sviluppo economico della colonia. Dopo venti anni che noi possediamo quelle terre, dopo un lungo periodo fortunato di pace, oramai trascorso, il giorno in cui l'onor. Martini, governatore della colonia, ci ha presentato una relazione interessantissima, dettagliatissima, nella quale dichiara che il frutto è maturo, perchè gli studi suoi, o da lui provocati, ci mostrano come si possa sfruttare la colonia dal lato industriale, commerciale ed agricolo, proprio in questo momento io mi sarei aspettato un provvedimento di legge, il quale avesse un carattere un po' più pratico, che tendesse a fare quello che fanno soprattutto gli Inglesi e tutte le altre nazioni, che interpretano la colonizzazione nel suo vero senso e scopo.

Ora in questo progetto di legge io nulla vedo che abbia questa tendenza. Pensiamo che l'Inghilterra, finita la guerra del Sudan, ha immediatamente iniziato quel colossale lavoro che è la diga di Assuan, lavoro che oggi è compiuto e che assicura la fecondità di milioni di ettari nel basso Egitto. Pensiamo che mentre l'In-



ghilterra arrivava vincitrice a Kartum, e decretava questa opera ciclopica, iniziava già gli studi di un'altra diga per aumentare il serbatoio dell'acqua fecondatrice del Nilo azzurro al lago Dembea, e progettava la ferrovia commerciale, che a traverso la regione del Sobat, occupata da Menelik, si protende all'Uganda, e contemporaneamente concepiva il trattato del 15 maggio 1902 di Addis-Ababa per assicurare il deflusso di tutte queste acque al Nilo, e quindi alla diga da lei costruita. Pensiamo alla praticità di quel problema; pensiamo all'uso che ha fatto l'Inghilterra delle sue forze vive, mentre noi dopo venti anni di occupazione dell'Eritrea stiamo sciupandole per provvedere ad ordinamenti burocratici pure necessari, ma che certo non sono i primi che si devono applicare per lo sviluppo materiale di una colonia, e vedremo quanta diversità di spirito d'iniziativa e quanta ragione di sconforto vi siano.

Un altro grave difetto del progetto di legge che ci sta dinanzi è che, contrariamente alle leggi generali dettate dalla esperienza, rende la matassa più complicata con l'accentrare tutto sotto il potere di Roma. Questo risulta da tutti gli articoli. Ma prima di passare agli articoli, desidero soffermarmi sulla relazione.

Io mi unisco al relatore nelle considerazioni da lui fatte quando dice: « Se vogliamo che si ridesti nel popolo lo spirito di impresa che muove e commuove tutta l'Europa, e che si interessi della nostra colonia, dobbiamo abbondare in pubblicazioni che parlino dell'Africa, che ne descrivano le abitudini, le ricchezze, le singolarità geografiche, etnografiche e naturali, bisogna insomma che s'insegni a conoscerla nella parte che ci appartiene come una provincia italiana ».

Io forse esorbito un po' dall'argomento, ma ha esorbitato anche l'egregio relatore con queste parole. Perciò, visto che siamo in tema di colonizzazione di Eritrea, e che così raramente si discute di questo argomento, mi permetto di aggiungere alcune altre considerazioni che sono importanti coefficienti del complesso problema.

Non basta farla conoscere questa Eritrea, farla simpatizzare, come dice l'egregio relatore, ma se si vuole fare della colonizzazione, atteso che in questa via il Governo è stato trascinato,

bisogna preparare gli elementi che sappiano colonizzare, che sappiano attendere agli uffici coloniali, mentre noi vediamo che abbiamo ora una grande e dannosa scarsezza di uomini pratici per l'uno e per l'altro di questi uffici. Ora è necessario che, se si vuol fare sul serio una sana colonizzazione, si provveda a tutto quello che è insegnamento ed istruzione coloniale. Ed io di questo parlo unicamente perchè, giacchè siamo sull'argomento, voglio rivolgere una calda raccomandazione all'onorevole ministro, che può e deve provvedervi.

In pochi paesi la questione coloniale, per cento ragioni che ora sarebbe troppo lungo e inopportuno ricordare, è poco simpatica e poco studiata e di riverbero poco famigliare come da noi, ed è quindi assolutamente necessario che con un indirizzo educativo il Ministero provveda a preparare questi elementi per l'avvenire. Di questa necessità io ricordo che se ne è convinto il ministro Nasi, quando or sono due anni venne al Congresso geografico di Milano, e nel suo discorso in risposta al mio (chè io presiedevo quel Congresso), discorso pieno di entusiasmo per la colonizzazione, manifestò la convinzione della necessità di fare qualche cosa per questa importante manifestazione dell'attività nazionale.

Passò un anno, e visto che non se ne era fatto niente, l'anno scorso, rivolgendo un'interrogazione all'onor. Prinetti, allora ministro degli esteri, ricordai questo desiderio.

L'onor. Prinetti non mi diede altra risposta che questa, per vero poco soddisfacente: « Se si tratta d'istruzione, ci pensi il ministro competente! »

Ora, francamente, mi pare che i due ministri, come tutti i ministri, devono esser solidali nel raggiungere un comune ideale.

D'altra parte, in tutte le nazioni, quanto riguarda quel complesso di coefficienti che si attengono alla grande questione coloniale, è sempre, e da per tutto, affidato alla responsabilità del ministro degli esteri, ed in lui si deve concentrare l'unità di iniziativa e d'azione.

A me dispiace di tediare il Senato col dilungarmi su questo argomento che, come dico, è forse un pochino esulante dalla legge presentata, ma parmi che abbia esulato dalla legge anche il senatore Pierantoni; epperò, per quanto con molto minore dottrina, mi permetto di seguirne

l'esempio, quantunque la mia autorità sia scarsa in questo alto consesso.

Io parlerò però colla autorità degli altri, di quelli che all'estero specialmente si sono seriamente occupati di questo argomento. Io ricorrerò alla autorità di monsieur Froidevaux, che è stato incaricato dall'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles di studiare la questione dell'insegnamento coloniale presso le diverse nazioni di Europa, per farne una relazione che sarà svolta nel prossimo convegno, alla fine del mese corrente, a Londra.

Da questo studio importantissimo, recentemente pubblicato sull'insegnamento coloniale risulta che nelle Università inglesi non vi sono corsi regolari di questa materia, e l'Inghilterra è il solo paese che si occupi di colonizzazione e non abbia studi speciali.

E perchè ciò? perchè la colonizzazione in Inghilterra è eminentemente familiare, perchè là si parla continuamente dell'India, dell'Africa e d'ogni altra regione, e dei modi di colonizzarle, per guisa che le idee pratiche vengono assorbite nelle conversazioni quotidiane, e non si sente il bisogno di uno speciale insegnamento. Si tengono però nelle scuole pubbliche conferenze istruttive sulla colonizzazione, e nei giardini di Kew si danno insegnamenti razionali di botanica coloniale, per preparare gli allievi alle coltivazioni produttive delle colonie.

In Francia, oltre la scuola coloniale di Parigi, con decreto del luglio 1889 si è stabilito un corso semestrale facoltativo di istruzione coloniale nella Facoltà di giurisprudenza, sotto il titolo di legislazione ed economia coloniale. A Bordeaux la Camera di commercio ha dotato l'Università locale di una cattedra coloniale con carattere specialmente economico, ed a Marsiglia nel 1899 l'amministrazione comunale ha votato lire 10 mila per istituire presso le Facoltà di medicina cinque corsi coloniali. In Germania non è ufficialmente organizzato un regolare e completo insegnamento coloniale, ma il Governo ed i privati, immedesimati della sua importanza, hanno alacramente raggiunto l'intento, istituendo insegnamenti speciali atti a preparare quella, che con sante aspirazioni già battezzarono la Germania d'oltre mare. Ad Amburgo per iniziativa cittadina e col concorso del Governo si è aperto un istituto di medicina na-

vale e coloniale; nel Belgio con decreto Reale 1893 si è creato a Gand e a Liegi un corso intitolato: *Il regime coloniale e la legislazione del Congo*.

Questo io succintamente ricordo per far vedere come in tutte le altre nazioni civili, in cui si vuol fare, o si deve fare, perchè ormai è dovere occuparsi di colonizzazione, vi si prepara il popolo ed i futuri funzionari, mentre in Italia niente di tutto questo si fa, e se ne vedono pur troppo le dolorose conseguenze.

L'egregio signor Froidevaux nel breve riassunto sull'insegnamento coloniale da presentarsi alla riunione di Londra conchiude con questi suoi concetti tratti dall'esempio e dalla esperienza: « un insegnamento coloniale generale deve esistere in ogni metropoli, perchè un insegnamento di questo genere è di una reale utilità; questo insegnamento deve essere considerato un esercizio di alta coltura intellettuale e orientato in un senso rigorosamente scientifico e diretto ad uno scopo assolutamente disinteressato. Esso deve lasciare ad altre istituzioni sussidiate naturalmente dal Governo, di un carattere differente, la preparazione assolutamente speciale e immediatamente diretta e pratica per l'impresa coloniale. L'insegnamento coloniale deve avere delle linee molto larghe e molto semplici. La geografia, l'etnologia, la storia, le scienze fisiche e naturali costituiscono questi quadri ».

Non continuo per non tediare il Senato: basta avere accennato a questo per mostrare come in altri paesi da uomini che con studi e competenza si occupano di questa materia si venne a conclusioni, delle quali mi spiace constatare che in Italia non si ha nemmeno la più lontana idea.

Ritornando alla nostra legge, io trovo che il Consiglio coloniale è persino troppo numeroso, data l'esiguità dei nostri possessi coloniali, ma lo accetto pertanto quale venne proposto.

Non posso però qui entrare nell'ordine d'idee dell'onorevole relatore, quando vuole escludere da questo ufficio coloniale il commissario generale per l'emigrazione.

Io non dispero che un giorno o l'altro, e speriamo presto, anche nella colonia Eritrea si possa avviare una corrente della nostra emigrazione, ed allora perchè volete togliere questo rappresentante dell'istituzione che protegge,

che dirige e che avvia la nostra emigrazione nei paesi stranieri?

Oltre a questo, un altro concetto mi persuade dell'utilità che quel commissario sia membro anche della Commissione coloniale, ed è questo. Io oso sperare che questa Commissione coloniale non sia istituita per la sola Eritrea. Noi abbiamo oggi anche il Benadir. Noi dobbiamo sperare di allargare la nostra influenza all'estero e di avere qualche colonia. Vogliamo tutte le volte che dovremo prendere in considerazione una nuova colonia venire al Parlamento per domandare la nomina di una nuova Commissione coloniale per quella speciale colonia?

In tal modo avremmo una sequela di Commissioni con le stesse attribuzioni. Io vorrei che la Commissione che oggi si propone fosse destinata a tutte le colonie nostre presenti e future e a tutto quanto concerne la colonizzazione italiana, e contasse quindi nelle sue attribuzioni anche l'interessarsi al grave e complesso problema della nostra emigrazione.

Sulla questione dell'espansione coloniale, che è da noi gravissima, specialmente nei rapporti dell'emigrazione, mi dispiace di non essere d'accordo con l'egregio amico Pierantoni.

L'onor. Pierantoni ha detto: per fare della espansione coloniale aspettiamo di avere la sovrabbondanza di produzione; ma noi abbiamo una ben più penosa sovrabbondanza, quella della produzione di uomini che debbono per forza cercar lavoro in altre terre, e creano così la nostra enorme emigrazione, alla quale è doveroso provvedere, e sarebbe assai utile poterla avviare in terre nostre. L'abbondanza di produzione industriale, vorrei che potesse essere tutta consumata in paese; il che significherebbe che ne sono migliorate le condizioni economiche. Ma se vogliamo garentirci anche contro l'eventuale futura sovrabbondanza di questa produzione, creda l'onor. Pierantoni che non è più possibile starcene con le mani alla cintola. Davanti a questa corsa veramente febbrile di tutte le Nazioni per ipotecare ogni palmo di terreno ancora disponibile nel globo, se anche noi non provvediamo ai casi nostri e non preveniamo gli eventi, quando tutto sarà in mano di altre Nazioni, anche amiche, non dubitate che la legge naturale della concorrenza farà chiudere le porte altrui alla sovrabbondanza della nostra produzione, e per lei non vi sarà più sfogo.

Ma come già dissi, la nostra maggiore preoccupazione per ora deve essere quella della sovrabbondanza di produzione umana.

Noi vediamo giornalmente degli scioperi in ogni angolo d'Italia, scioperi di uomini che domandano pane e lavoro; ciò vuol dire che la popolazione è sovrabbondante alla terra, vuol dire che quei che domandano lavoro in casa non hanno mezzi per emigrare, e vogliono lavorare qui dove non trovano il modo di farlo.

A questo scopo fino ad oggi il Governo ha rimediato con dei palliativi, col mandare dei soccorsi, col raccomandarsi alle Congregazioni di carità, col creare e far creare lavori pubblici, o privati, onde dar lavoro a queste genti. È una vita artificiale questa, che non può a lungo continuare. Quando si devono creare lavori pubblici per dar da mangiare a sì gran numero di disoccupati, l'espansione coloniale per mettere a posto l'emigrazione è cosa che stringe, e ci obbliga ad occuparci e agire seriamente. È quindi vicino il giorno in cui questa Commissione per l'emigrazione, spero, dovrà occuparsi di tutto quanto ha rapporto colle nostre colonie e colla nostra colonizzazione. Per questo insisto che sia mantenuto il posto al commissario generale per l'emigrazione nella Commissione coloniale.

Ma io vorrei che un altro membro figurasse in questa Commissione. Il ministro degli esteri ha il diritto alla nomina di cinque di questi membri, e quello che vengo a proporre potrà essere compreso tra questi cinque, e lo sarà certamente per il suo carattere e per la sua veste, ma io vorrei che assolutamente vi avesse un posto ufficiale. Intendo alludere al Presidente della Società geografica italiana. A questo proposito, io mi permetterei di rivolgere un'altra preghiera al ministro degli affari esteri. Questa istituzione è certamente benemerita della scienza, ma mentre riceve dal Governo un largo sussidio di circa 30,000 lire all'anno, non si occupa assolutamente di colonizzazione e rifugge anzi, oso dire, dall'occuparsene; ora io vorrei che anche qui si diventasse un po' pratici, come si fa in tutti gli altri paesi, e si fruisse dell'opera di questa istituzione per sussidiare e facilitare l'iniziativa ufficiale. L'epoca delle grandi scoperte, delle grandi esplorazioni geografiche è ormai finita, ed è ormai anche giunto il giorno, nel quale il sussidio che si dà alla Società geo-

grafica, dovrebbe essere concesso, per indurla ad uno studio maggiore della questione coloniale, per modo che si possa fruire degli studi, delle esplorazioni, dei sacrifici fatti in passato.

Vi cito un esempio: quando si sono ideate le due spedizioni del Bottego, la loro organizzazione è stata affidata alla società geografica. Per le spese pensò S. M. il Re Umberto, il Governo, e anche sottoscrizioni private. Ma l'organizzatrice delle spedizioni è stata la Società geografica ed è quello che si fa in tutti i paesi dell'estero, perchè, qualunque cosa avvenga, la responsabilità del Governo non resta impegnata. La Società ha fatto partire sotto la sua bandiera le due spedizioni, evidentemente organizzate, con un intento pratico oltre che scientifico, quello di migliorare la condizione del nostro trattato del '91, il quale all'art. 2 dice: « Se le esplorazioni geografiche in quelle zone lo consiglieranno, si potranno migliorare i confini della zona d'influenza ».

Ora, quelle spedizioni mentre costarono la vita al povero Bottego, non avrebbero potuto dare miglior risultato, tanto dal lato scientifico, che da quello della utilità pratica, eppure che cosa ne ha cavato il Governo nostro, oltre la gloria? Niente! Non era dovere della Società geografica di insistere presso il Governo perchè, in base a questi risultati favorevoli, pubblicati nel volume del Vannutelli e del Citerni per cura della stessa Società geografica, venisse con l'Inghilterra a trattative per il miglioramento di quei tali confini della nostra zona d'influenza nell'interno della penisola somala? Io non so se la Società geografica ha fatto ciò; se lo ha fatto, gliene rendo merito, ma allora mi domando perchè il Governo non ha ascoltato la voce di quell'istituto, che deve goderne la più illimitata fiducia e rappresentare tutto quello di più competente che in materia si possa immaginare?

Dunque qui c'è una prova che la Società geografica non è chiamata ad occuparsi (come sarebbe utile e opportuno) della questione coloniale, e che fra lei e il competente Ministero non v'ha l'affiatamento necessario onde rendere efficaci i sacrifici incontrati e l'opera comune, ed a questo credo necessario rimediare.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5, che il relatore afferma giustamente i principali del progetto di legge, trattano della promulgazione dei Codici

nostri nella colonia, chiedendo l'autorizzazione per introdurre quelle modificazioni che saranno reputate necessarie per adattarli all'ambiente. Ora, quando io penso che questo progetto è già predisposto da due anni, perchè fu presentato all'altro ramo del Parlamento un anno fa, ma era stato già predisposto prima, e che noi occupiamo l'Eritrea ormai da venti anni, e che ancora oggi invece di presentare dei Codici studiati e appropriati si viene a domandarci di applicare i Codici nostri con quelle modificazioni che si reputeranno necessarie.

Francamente, non posso molto lodarmi della speditezza della nostra procedura. Ma v'ha di più; io domando perchè si deve chiedere al Parlamento la licenza, il permesso, di applicare i nostri Codici, per portarvi quelle modificazioni che saranno trovate necessarie ed utili per adattarli all'ambiente, quando oggi è provato, da tutti quelli che studiano la colonizzazione, che le leggi del paese non sono adattabili nè agli Europei nè agli indigeni delle colonie, e tanto per gli uni che per gli altri sono necessarie leggi speciali.

Anche su questo che è un argomento molto complesso sul quale io non mi sento l'autorità, la competenza, di dare un giudizio mio, io do un giudizio che mi sono formato studiando un pochino la questione, esaminando quello che fanno gli altri, quindi mi sono appigliato a tutto quello che vi è di più nuovo, direi di più moderno, ed infatti gli studi basati sull'esperienza fatta da tutte le altre nazioni e concretati nella relazione che è presentata all'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles, perchè tra otto o dieci giorni sia svolta ampiamente nella riunione che avrà luogo a Londra.

È il sig. Chailley-Bert che è stato incaricato dall'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles di fare lo studio di questa materia.

Ora l'autore dopo di aver parlato di tutto quello che è stato fatto da tutte le altre nazioni nelle colonie, per portare gli esempi e per venire alla conclusione pratica, accenna all'Inghilterra, la quale per molto tempo ha voluto reggere la sua principale colonia, l'India, con le leggi del paese per quanto anche lievemente adattate ai costumi degli indigeni, ma dopo aver sostenuto una lotta accanitissima, anche col noto governatore Hastings, il quale non voleva tollerare questo stato di cose, per-

chè vivendo sul luogo ne vedeva i danni, ha dovuto persuadersi della necessità di un Codice per gli Indiani e di uno per gli Europei residenti laggiù.

L'autore dice: abbiamo poi un esempio molto rimarchevole e che fa molto onore alla Francia, ed è questo, che dopo occupata la Tunisia ha nominato una Commissione la quale studiasse un Codice civile e commerciale, opera rimarchevolissima, unicamente per la Tunisia. Così dice, dopo aver fatto tutti questi spogli dei lavori compiuti dagli altri, possiamo oggi affermare che vi è una tendenza generale, se non assolutamente unanime, a riconoscere che per l'europeo abitante nelle colonie sono necessarie leggi speciali. Così noi in Tunisia riconosciamo un principio molto interessante, quello cioè di mantenere assolutamente intatte le leggi musulmane per i musulmani stessi, salvo per un piccolo numero di articoli del Codice penale. Così dopo molte altre considerazioni, che io qui non citerò, egli dice che il principio fondamentale è stato di dichiarare che ci vogliono leggi speciali per le possessioni, per l'India tra le altre, e che le leggi per la metropoli non possono assolutamente convenire neppure agli europei abitanti nelle colonie.

Queste considerazioni sono dettate dall'esperienza, e sono ciò che di più recente e nuovo è stato scritto e stampato in merito. La mia conclusione, dopo aver pensato come si devono fare queste leggi e chi deve farle, continua l'autore, è che colui il quale debba far la legge è, tranne rarissime eccezioni, l'autorità locale, la quale conosce i bisogni, gli usi ed i costumi del paese. E più avanti egli aggiunge che, fortunatamente, da qualche anno si è prodotto nello spirito una evoluzione che fa sì che tutte le nazioni colonizzatrici obbediscano allo stesso orientamento, e tendano a credere che la legislazione coloniale deve tenere conto delle leggi degli indigeni, delle loro religioni e dei loro pregiudizi, salvo ad introdurre a poco a poco con le volute cautele certe modificazioni, delle quali la morale del nostro paese sembra dover assicurare il rispetto.

Ma mi pare di aver abbastanza dimostrato, non con la povera autorità mia, ma con quella di chi oggi si può dire il più competente in Europa su questa materia, che ci vogliono leggi speciali e che queste leggi debbono es-

sere studiate sul posto. Ora in questa condizione di cose venirci a proporre di approvare l'applicazione dei codici nostri, per introdurvi in seguito le modificazioni che siano necessarie, mi pare una cosa non rispondente agli studi più seri e recenti. Sarebbe molto meglio che lo studio fosse fatto, e dopo venti anni avrebbe potuto esserlo; e sarebbe meglio che, prima di venirci a fare approvare un progetto di legge di cui la base fondamentale è questa, si venisse qui invece a presentarci i codici già uniformati ai bisogni del paese. Altrimenti queste dilazioni, delle quali è già fatto cenno nella nostra legge, porteranno a Dio sa quando, l'applicazione delle disposizioni legislative che oggi stiamo per approvare.

A questo punto mi torna opportuno fare una osservazione, che a molti parrà grave e che io faccio come uomo non di molta dottrina, ma come uomo pratico. Nel progetto che discutiamo tutte le facoltà per informare appunto le nostre leggi alle accennate condizioni sono riservate al Governo del Re, sentito il governatore della colonia. Così traspare dagli articoli 2, 3 e 4; più specialmente poi dall'art. 8, dove non si tratta di applicazione della legge, ma dell'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità. Questo accertamento secondo la legge è affidato al Governo del Re. Così pure, secondo l'art. 9, il Governo del Re su proposta del governatore, e sentito il consiglio coloniale, provvederà intorno alle tasse, imposte, dazi doganali, tributi indigeni, ecc.

Ora, o signori, io vorrei proprio che al governatore fosse conferita una maggiore autorità e una maggiore responsabilità. Questo vuole l'esperienza e questo si fa nelle altre nazioni. Egli sentirà allora maggiormente impegnato il suo amor proprio, egli potrà allora fruire del prestigio che avrà guadagnato in faccia agli indigeni, e l'andamento amministrativo della colonia sarà molto semplificato.

Mandate al governo della colonia un uomo di piena fiducia, come credo sia l'attuale governatore, e senza complimenti ringraziatelo dei servigi resi, o destituitelo se non vi soddisfa, o se manca al suo dovere: ma permettetegli di esplicare liberamente le sue iniziative, lasciategli la necessaria libertà di azione, entro certi confini stabiliti; insomma riconoscete in lui quasi i pieni poteri. È per questo che prima di

tutto io vorrei un progetto di legge che stabilisca le facoltà, le attribuzioni, i diritti, i doveri, le responsabilità del Governatore.

Mi si permetta, nella opportunità di questa discussione, di manifestare il mio desiderio, e credo sia anche il momento psichico di farlo, dopo la presentazione dell'ultima interessante, esauriente relazione Martini.

A suffragare la mia parola anche qui voglio citare qualche esempio. Io ricorro all'autorità di altri, ed anche qui mi rivolgo ad una relazione presentata al recente congresso di Londra, sulla politica della metropoli, e sulla sua azione nelle colonie. Il ragionamento, il più volgare buon senso e l'esperienza storica, secondo l'autore — il signor Arturo Girault, incaricato dall'Istituto coloniale internazionale — portano a basare ogni politica coloniale sul principio della decentralizzazione, tanto per le finanze che per la legislazione, il governo, l'amministrazione, la giustizia e l'armata.

Il governatore di una colonia non deve essere il semplice esecutore delle volontà ministeriali; egli deve avere la sua politica, della quale evidentemente deve essere responsabile innanzi al Governo, ma che deve dirigere a suo modo, finchè del Governo goda la fiducia.

A conferma di questa massima limpidamente illustrata con esempi e considerazioni, l'autore di quel lavoro ricorda le parole di Stuart Mill che dice: « Non è certo che il dispotismo di 20 milioni di uomini sia migliore di quello di pochi o di uno solo, ma è certo che il dispotismo di coloro che non hanno mai visto o inteso i loro soggetti, ha probabilità di essere peggiore di quello di coloro che hanno visto, conosciuto e imparato.

I migliori colonizzatori furono infatti gli inglesi, che col loro spirito pratico annettono minore importanza al testo dei regolamenti, alle circolari del potere centrale, che non al carattere ed all'esperienza personale degli uomini che hanno incarico di amministrare le colonie. La Spagna ha seguito una via opposta, e può dirsi che quella concentrazione, che faceva governare gli affari del nuovo mondo da Madrid, è stata la causa del suo sfacelo. Fra le ragioni di malcontento degli americani denunciate al Re Carlo III, quella sulla quale maggiormente si insiste è la distanza a cui si trova l'autorità suprema: ed il giorno in cui

la Spagna volle dare l'autonomia a Cuba e Portorico, era troppo tardi.

La Francia fece per due secoli politica coloniale di concentrazione e le fu dannosa. Rispetto all'Algeria, nel 1892, Jules Ferry scriveva che il governatore generale era annichilito, ridotto ad un decoro costoso quanto inutile, ad un ispettore di colonizzazione nel palazzo di un Re fanullone. Ed è per questo che dal 1898 in poi la Francia si è decisa ad indirizzare l'Algeria su di una via radicale di riforme, riconoscendo precisamente i poteri del governatore. In Tunisia fin dal principio fu applicato il decentramento, e i rapidi progressi hanno mostrato la superiorità di questo sistema.

Porto un altro esempio pratico ed è questo: per la Tunisia, appena fu possesso della Francia, furono subito approvati articoli di legge che davano i poteri al governatore (art. 1°). Il rappresentante del Governo della Repubblica francese in Tunisia porta il titolo di residente generale, dipende dal ministro degli esteri (art. 2). Il residente generale è depositario dei poteri della Repubblica nella reggenza, ed ha sotto i suoi ordini i comandanti delle truppe di terra e di mare, e tutti i servizi amministrativi relativi agli europei e agli indigeni.

Art. 3. Egli solo ha il diritto di corrispondere col Governo francese eccezione fatta solo per gli affari di carattere prettamente tecnico.

Per il Madagascar è adottato l'identico testo di legge. Per l'Indo Cina la legge è fatta nel 1891 ed è così concepita: Art. 1°. Il governatore è il depositario dei poteri della Repubblica. Egli ha solo il diritto di corrispondere col Governo.

Art. 2. Il governatore generale organizza i servizi dell'Indo Cina e regola le diverse attribuzioni.

Così è per il protettorato Annam e Tonchino e così per tutte le colonie, che sono sempre affidate all'iniziativa e al valore dell'uomo che le regge, e che merita la piena fiducia del Governo e del paese.

Mettete un uomo di fiducia e competente, e lasciate che lui con la sua autorità, immedesimandosi all'ambiente, agli usi, ai costumi degli abitanti della colonia, porti tutta la responsabilità della sua azione. Noi invece facciamo una legge nella quale tutto si richiama a Roma, tutto si richiama al potere centrale...

Voci. No, no.

VIGONI. È così. È detto chiaro, e non abbiamo ancora alcuna comunicazione a tutt'oggi, di leggi o provvedimenti che riguardino le attribuzioni, i diritti e più specialmente, i doveri di questo governatore e accennino allo sviluppo economico della colonia. Non sappiamo nè manco come chiamarlo, perchè nella legge si chiama governatore, nella sua relazione l'onor. Martini modestamente si firma commissario civile.

Non ha nemmeno il battesimo; non sappiamo quali sono le sue attribuzioni, mentre, secondo me, è in lui che dobbiamo confidare; è il generale di armata che mandiamo a comandare un corpo di truppe, e lasciamo a lui naturalmente tutta l'iniziativa e tutta la responsabilità delle sue azioni. Ora detto questo non voglio maggiormente dilungarmi.

Confesso che mi trovo in un bivio molto difficile. Mi duole rifiutare il mio modestissimo voto ad un provvedimento di legge, il primo, si può dire, un po' concreto che riguardi questa povera nostra colonia, dopo 20 anni che l'abbiamo occupata. Nello stesso tempo che ne vedo i difetti, io darei il mio voto quando l'onorevole ministro Morin, per i suoi precedenti certamente non digiuno di cognizioni coloniali, e informato all'esperienza altrui, mi dicesse che qualche leggera impressione gli hanno pur fatto le mie osservazioni, che delle mie aspirazioni egli terrà conto, e che s'impegna in breve tempo a portare quel complesso di leggi e di provvedimenti che possono servire a dare un vero impulso allo sviluppo economico della nostra colonia (*Approvazioni*).

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'egregio collega Vigoni delle cortesie parole che mi ha indirizzate. Egli però ha voluto confutarmi la parte che riguarda i provvedimenti necessari ad inviare la nostra popolazione nell'Eritrea, che io non ho trattato oggi, ma che ho semplicemente accennato. La tratterò domani.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . .	97
Maggioranza . . . . .	49
Il senatore Candiani . . . ebbe voti	53
» Lanzara . . . . .	16
» Sani . . . . .	8
Schede bianche . . . . .	4
Altri voti dispersi.	

Proclamo quindi eletto il senatore Candiani, che ha ottenuto la maggioranza dei voti, a membro della Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 180);

Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (N. 188);

Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio (N. 110 *bis*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167 - *Seguito*);

Cancellerie e Segreterie giudiziarie (N. 179);  
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3<sup>a</sup>), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 182 - *urgenza*);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1903 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche